



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 05/02/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 2 dicembre 2009, n.581

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Lesina (Fg), località Padre Francesco - Proponente: GIER S.r.l..

L'anno 2009 addì 02 del mese di Dicembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con istanza del 29.03.2007, acquisita al prot. 5838 del 10.04.2007 la GIER. S.r.l., con sede legale in Foggia c/o GE.CO S.r.l. alla Via SS 16 km 678,480, inoltrava al competente Servizio Ecologia della Regione Puglia la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Lesina alla località Padre Francesco, allegando alla medesima tutta la documentazione prevista dalla L. R. 11/01 e dal R.R. 16/06;
- con nota prot. n. 10228 del 25.06.2007 il Servizio Ecologia, richiedeva alla società le integrazioni documentali e contestualmente invitava la società a trasmettere la documentazione relativa al progetto in argomento all'Amministrazione comunale interessata ai fini dell'affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3° della L.R. 11/01. Nel contempo invitava la stessa Amministrazione Comunale di Lesina a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 giorni al predetto albo, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché a rilasciare il parere di competenza;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 12904 del 08.08.2007, il proponente trasmetteva le integrazioni progettuali così come richieste dallo scrivente Servizio;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 12906 del 08.08.2007, il proponente trasmetteva copia della nota prot. n. 10228 del 25.06.2007 del Servizio Ecologia informando sull'errore di denominazione della società proponente nella stessa nota;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 17343 del 15.11.2007, il proponente invitava, a seguito della nota prot. n. 10228 del 25.06.2007 dello scrivente Servizio, il Comune di Lesina a provvedere all'affissione all'albo pretorio dell'avviso dell'avvenuto deposito del progetto indicato, nonché a rendere il parere prescritto dalla normativa di settore e a provvedere alla trasmissione al Servizio Ecologia;
- con nota n. 17778 del 13.09.2007 e acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 18471 del 11.12.2007, il Comune di Lesina esprimeva il parere favorevole di competenza ai sensi dell'art. 16 comma 5° della L.R. 11/2001 e, contestualmente comunicava l'avvenuta pubblicazione del progetto nei tempi di legge

(dal 03.05.2007 al 02.06.2007), aggiungendo che non erano pervenute osservazioni in merito al progetto presentato;

- con nota del 10.06.2008, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 10071 del 18.07.2008, il proponente chiedeva di essere convocata per il contraddittorio previsto dall'ex comma 6, art. 16 della L.R. 11/2001;
- con nota prot. n. 00091 del 08.01.2009 il Servizio Ecologia chiedeva al competente Assessorato allo Sviluppo Economico - Ufficio Energia informazioni circa le istanze di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 presentate nel Comune di Lesina;
- con nota prot. n. 38/250 del 12.01.2009, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 668 del 20.01.2009, il Servizio Industria e Industria Energetica dell' Assessorato allo Sviluppo Economico, in riscontro alla nota dello scrivente Servizio, comunicava, anticipando a mezzo fax, le istanze ex D. Lgs. 387/03 depositate presso il suddetto ufficio;
- con nota prot. n. 38/250 del 12.01.2009, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 1217 del 29.01.2009, il Servizio Industria e Industria Energetica dell' Assessorato allo Sviluppo Economico, in riscontro alla nota dello scrivente Servizio, comunicava le istanze ex D. Lgs. 387/03 depositate presso il suddetto ufficio;
- con nota prot. n. 4882 del 23.03.2009, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 4605 del 09.04.2009, il Comune di Lesina comunicava di aver approvato una schema di convenzione ai sensi dell' art. 14 del R.R. 16/06 e della D.G.R. n. 1462 del 01.08.2008, di aver sottoscritto detta convenzione solo con la società Eos Wind Energy;
- con nota del 30.03.2009, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 0005299 del 07.05.2009, le società proponenti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Lesina nella stessa finestra temporale di marzo 2007, e nello specifico DEA S.r.l., C.E.R. S.r.l. e GIER S.r.l. , comunicavano che, a seguito dell'analisi delle tre iniziative per le quali risultava una sovrapposizione progettuale di aerogeneratori, cavidotti e percorsi di viabilità, avevano operato una ridefinizione degli stessi progetti tale da eliminare ogni problema di sovrapposizione e da razionalizzare le infrastrutture stradali ed elettriche;
- con nota prot. n. 0005969 del 25.05.2009 il Servizio Ecologia comunicava, in riscontro alla nota prot. n. 4605 del 09.04.2009, che stava procedendo alla Valutazione Integrata delle proposte dei progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Lesina nella stessa finestra temporale di marzo 2007 e che l'iter procedurale di Autorizzazione Unica si potrà concludere solo a valle della stipula della convenzione di ristoro ambientale di cui alla D.G.R. n. 1462 del 01.08.2008.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente con nota n. 0005299 del 07.05.2009 con cui si definiva l'accordo tra le società DEA S.r.l., C.E.R. S.r.l., G.I.E.R. S.r.l. insistenti nel territorio del comune di Lesina nella stessa finestra temporale del 31.03.2007.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE.

b - Impatto visivo e paesaggistico

Le torri e le pale degli aerogeneratori saranno colorate con vernici non riflettenti. La distanza minima tra le torri è rispettata ma la loro localizzazione comporta un evidente effetto barriera sul paesaggio in considerazione dell'alto valore scenico dell'area che risulta essere circondata da importanti siti naturalistici (SIC IT9110015, SIC IT9110002 e aree a vincolo paesaggistico del PUTT/P).

L'impatto visivo e paesaggistico vede il progetto compatibile solo nella misura in cui si ritengono escluse alcune installazioni. Infatti il paesaggio, se pur antropizzato è di natura pianeggiante assumerebbe una forte connotazione di "paesaggio eolico", interponendosi fra aree naturali paesaggisticamente importanti.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

La "Relazione specialistica: Valutazione degli impatti su flora, fauna ed ecosistemi" risulta carente delle informazioni necessarie.

Dalla valutazione integrata, si rileva che il parco si inserisce in un contesto naturalistico peculiare in quanto dista ad ovest circa 300 m dal SIC IT9110002 Valle del Fortore - Lago di Occhito, circa 350 m a nord-est da aree a vincolo paesaggistico del Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (ex legge 1497), circa 3 km dal SIC IT9140015 Duna e Lago di Lesina-Foce del Fortore e dall'IBA IT203 Promontorio del Gargano e zone umide della Capitanata. Le aree umide circostanti, rappresentate dal fiume Fortore, dalla Laguna di Lesina e da alcuni corsi d'acqua che attraversano il sito, presentano una ricchezza faunistica elevata confermata anche dalla designazione dell'adiacente IBA IT203 (3 km), nonostante la relazione tecnica sia carente in tal senso. Infatti le numerose specie di uccelli acquatici che fruiscono l'area in esame si spostano frequentemente dal fiume Fortore alla Laguna di Lesina muovendosi anche attraverso il sito opzionato dal parco proposto. Gli aerogeneratori avrebbero un impatto negativo su tali flussi frazionandosi come barriera e ostacolando quindi di fatto tali movimenti interferendo con i potenziali corridoi ecologici presenti nell'area.

d - Rumori e vibrazioni

I valori limite di immissione acustica nell'ambiente rispettano quanto fissato dal DPCM 1/3/1991 per i periodo diurno e notturno, attesa la mancata predisposizione del Piano di Zonizzazione acustica comunale.

Sono stati utilizzati modelli di diffusione sonora attraverso software codificati dalla Normativa Tecnica Internazionale e i limiti normativi, sulla scorta di questo tipo di studio, sarebbero rispettati.

Come si afferma nella relazione di impatto acustico, l'impatto non risulterebbe significativo anche perchè non sono segnalate aree ad una permanenza di popolazione superiore a 4 ore al giorno.

Dalla Valutazione Integrata si evince, invece, la presenza di edifici presenti all'interno del perimetro del parco con caratteristiche di permanenza di popolazione superiore a 4 ore al giorno ed inseriti in un ambito fortemente caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori in un intorno di circa 300 m. Gli aerogeneratori maggiormente imputati ad un probabile superamento sono n.12 presso edifici vicini alla Masseria Gavigliano (ca 220 m), n.13 nei pressi degli edifici tra C. S. Matteo e C. S. Paolo (ca 210 m), n.15 nei pressi degli edifici in C.S. Giuseppe (ca. 230 m), n.22 nei pressi degli edifici in località Padre Francesco (ca. 80 m), T13 presso Masseria di Pozzo Salso (ca. 138 m), T20 presso C.da San Paolo, c.da San Giuseppe, Podere Coco e Podere Limonano(ca. 280 m).

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. I valori risultano non significativi in quanto risultano essere al di sotto dei limiti del DPCM 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti". Si sottolinea comunque che diffusamente nel sito di impianto sono presenti numerose masserie ed edifici residenziali che risultano meno sensibili rispetto all'impatto riferito a questa componente.

f - Norme di progettazione

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento di viabilità esistente, viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dal rispetto di detti criteri di progettazione, se pur sottoposta comunque alla valutazione delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.

g - Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente il calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale di aerogeneratori con rotore di diametro pari a 100m, che è risultata pari a 270 m. La gittata massima, per maggiore sicurezza, viene presa d'ufficio pari a 300 m. Entro tale distanza sono presenti numerose aree con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore. Gli aerogeneratori imputati sono il n.12 presso edifici vicini alla Masseria Gavigliano (ca 220 m), n.13 nei pressi degli edifici tra C. S. Matteo e C. S. Paolo (ca 210 m), n.15 nei pressi degli edifici in C.S. Giuseppe (ca. 230 m), n.22 nei pressi degli edifici in località Padre Francesco (ca.80 m), T13 presso Masseria di Pozzo Salso (ca. 138 m), T20 presso C.da San Paolo, c.da San Giuseppe, Podere Coco e Podere Limonano(ca. 280 m).

Viene garantita la limitazione delle opere di scavo/riporto (pag 19 della Relazione tecnica descrittiva).

Sono previste opere di contenimento e ripristino della copertura vegetazionale originaria a fine cantiere. Per quanto riguarda gli olii è assicurato l'adeguato trattamento degli stessi e lo smaltimento secondo normativa vigente.

h - Norme tecniche relative alle strade

È previsto il massimo riutilizzo della viabilità esistente realizzando solo brevi tratti di strade di servizio utilizzando pavimentazione permeabile, tipo macadam (pag. 20 della Relazione tecnica descrittiva).

La larghezza della carreggiata sarà necessaria al passaggio dei trasporti eccezionali.

Verranno predisposti adeguati sistemi di convogliamento e raccolta delle acque di ruscellamento superficiale.

Inoltre sono previste opere di inerbimenti e di ripristino della situazione ante operam.

i - Norme sulle linee elettriche

Le turbine saranno dotate di cabina di trasformazione interna.

Si dichiara, a seguito dell'accordo stipulato tra le società proponenti : "Per quanto riguarda le cabine di raccolta dell'energia prodotta da ciascun impianto, è stato scelto un unico sito dove gli elettrodotti interrati confluiranno per la contabilizzazione dell'energia prodotta." Ed inoltre le società hanno previsto un unico punto di connessione per i tre impianti. La sottostazione è stata individuata da TERNA nel Comune di San Paolo Civitate (FG).

È previsto un unico percorso dei cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione e smistamento. Essi saranno interrati ad una profondità minima di 1,20 m e seguiranno il percorso della viabilità esistente.

j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 20X20 mq.

E' previsto l'inerbimento al termine del montaggio e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche.

La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per più di 1 m.

k - Le fasi di cantiere

Le fasi di cantiere riguardano: viabilità, piazzole di montaggio, fondazioni, montaggio degli aerogeneratori, linee elettriche e cavidotti. Per il montaggio degli aerogeneratori, le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 30X30 mq pag 35 di Studio di Impatto Ambientale.

In fase di cantiere e i percorsi stradali di raccordo tra le torri saranno minimizzati con sfruttamento di tutte le strade già esistenti. Al termine della fase di cantiere sarà previsto il ripristino dell'area e delle eventuali strade danneggiate.

Durante la fase di costruzione saranno previste opere di regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche.

l - Dismissione e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto e il ripristino dello stato originario dei luoghi.

Successivamente, per ogni macchina si procederà al disaccoppiamento e separazione dei macrocomponenti (pale, generatore, mozzo, torre, etc.). Saranno quindi selezionati i componenti:

- riutilizzabili
- riciclabili
- da rottamare secondo le normative vigenti
- materiali plastici ed elettrici (cavi elettrici, telefonici, etc.) da selezionare secondo la natura dei materiali e le normative vigenti.

Una volta liberato il territorio dalle macchine, si procederà alla rimozione del tronco superiore dei plinti di fondazione delle singole torri costituenti il parco secondo le norme di demolizione dei materiali edili.

L'area sarà quindi ricoperta da terreno vegetale e sarà rilavorata con trattamenti addizionali per il riadattamento al terreno e l'adeguamento al paesaggio.

Le misure di ripristino dovranno interessare anche le strade, se nel corso della fase di dismissione avranno subito dei danni. Nella fase di dismissione si ripresenteranno le stesse problematiche della fase di costruzione (emissioni di polveri prodotte dagli scavi, dagli scarichi di materiali e dai veicoli di trasporto) nonché dei disturbi provocati dal rumore del cantiere e del traffico dei mezzi pesanti. Saranno quindi riproposti tutti gli accorgimenti previsti per la mitigazione degli impatti.

m - Misure di compensazione

Sono previste azioni di ripristino ambientale, quali, ricostituzione mediante essenze vegetali locali preesistenti dell'area per lo stoccaggio delle pale e turbine, per lo stoccaggio della gru e per il montaggio degli aerogeneratori. Sono previste opere di rimboschimento, eventuale arredo verde dell'area con specie autoctone compatibili con l'esistenza delle strutture e le esigenze di manovra, come dichiarato nello Studio di Impatto Ambientale.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;

B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);

C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.

D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

- E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;
- G) grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca;
- H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
- K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- che il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

che, per contro:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 11, 19, T17 e T18 distano meno di 150 da corsi d'acqua desunti dall'elenco delle acque del PUTT;
2. a seguito della nota prot n. 0005299 del 07.05.2009 in cui si definiva l'accordo tra le società DEA S.r.l., C.E.R. S.r.l., G.I.E.R. S.r.l. per risolvere le interferenze e in cui venivano esplicitate le nuove coordinate delle torri, le posizioni degli aerogeneratori identificati con i nn. T18, T20, A08, 11, 22, 27 risultano modificate e quindi differenti rispetto alle originarie indicate nell'istanza;
3. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Società GIER S.r.l., sono emersi come potenzialmente significativi, per gli aerogeneratori n. 12, 13, 15, 22, T13 e T20, sia l'impatto acustico sia i problemi di sicurezza connessi alla gittata massima.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società GIER S.r.l. nel Comune di Lesina, identificati delle coordinate sotto indicate:

identificativo

aerogeneratore EST (m) NORD (m)

28 2542663 4631069

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- prima della conclusione della Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della D.G.R. 35/2007, dovrà essere acquisito, da parte del competente Ufficio Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, atto formale attestante l'avvenuta stipula di

convenzione, così come prevista dall'art. 14, c.5 del Regolamento Regionale n. 16/2006, conformandosi in particolare al punto 9 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1462/2008;

- acquisire il parere favorevole dell'AdB Puglia relativamente all' area di intervento, alle strade e ai cavidotti di collegamento in quanto interessano aree individuate dal PAI come aree PG1.
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che : "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Lesina di 3148 ml.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Lesina dalle società G.I.E.R. Srl, DEA Energie per il Futuro Srl e C.E.R. Srl nella finestra temporale del 31 marzo 2007.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale del 31 marzo 2007 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 9 aerogeneratori, che, quindi, risulta essere minore di quello consentito nel Comune di Lesina dal parametro di controllo, questo Ufficio non ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione percentuale del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta D.G.R.

Il presente parere si riferisce unicamente all'esclusione del progetto proposto dalla procedura di

valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di escludere, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Lesina proposto il 29.03.2007 dalla società GIER S.r.l. con sede legale in Foggia c/o GE.CO S.r.l. alla Via SS 16 km 678,480;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Ing. G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,

V.I.A. e Politiche Energetiche

Ing. Antonello Antonicelli
